

Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
l'Università Popolare di Trieste

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università" o "Ateneo", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2022,

e

la Università Popolare di Trieste, rappresentata dal Presidente dott. Emilio Fatovic, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Ente Morale Università Popolare di Trieste medesimo, Piazza del Ponterosso 6, di seguito denominata anche "UPT",

premessi che

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- l'UPT è un Ente senza scopo di lucro; le sue finalità sono quelle di promuovere e migliorare l'istruzione e l'educazione dei cittadini, istituendo e svolgendo corsi di lingue e cultura varia, organizzando conferenze, concerti, spettacoli teatrali e cinematografici, manifestazioni artistiche, attività turistiche, ricreative e di formazione professionale concedendo borse di studio. È altresì, suo

scopo quello di promuovere iniziative, interventi e attività culturali e didattiche di ogni genere, intese alla conservazione dell'identità del gruppo nazionale italiano nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e negli Stati successori alla ex-Jugoslavia, ai suoi rapporti con la Nazione d'origine ed al mantenimento delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del Gruppo nazionale medesimo, nonché la diffusione della lingua e della cultura italiana favorendo anche attività di carattere socio-economico del gruppo nazionale italiano, operando in sinergia con altre organizzazioni a vocazione internazionale, in stretta collaborazione con gli organi e le strutture della Comunità Nazionale Italiana e con il sostegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri del Governo Italiano e della Regione Friuli Venezia Giulia;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che la UPT. possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

tutto ciò premesso

l'Università degli Studi di Trieste e la Università Popolare di Trieste, di seguito denominate anche "le Parti",

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione negli ambiti di rispettiva afferenza.

Tenuto conto del ruolo dell'Università Popolare quale Ente di riferimento del Ministero degli Affari Esteri nella Regione Friuli Venezia Giulia per la promozione della cultura italiana in Istria e Dalmazia in collaborazione con gli organi Comunità Nazionale Italiana, particolare attenzione verrà dedicata all'organizzazione di attività a beneficio delle comunità di lingua italiana all'estero, in collaborazione

con realtà quali (a titolo puramente indicativo e non esaustivo), le Università di Pola (Pula) e di Fiume (Rijeka).

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, le iniziative di collaborazione potranno riguardare:

-attività didattiche, corsi o seminari di formazione e/o di aggiornamento, sia di tipo professionale che di alta formazione

-attività di orientamento e *placement* per studenti e laureati

-istituzione di borse di studio e di dottorato

-organizzazione di mostre, convegni, congressi, conferenze, seminari

-iniziative di trasferimento tecnologico

-creazione di *start up* comuni

-attività di ricerca di fondi, da organismi pubblici e privati, nazionali e sovranazionali, finalizzati all'attuazione della presente Convenzione

Articolo 2 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso gli atti e/o accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

Nel caso di attività didattiche, i Dipartimenti interessati individueranno annualmente, nell'ambito della presente convenzione, i docenti dell'Ateneo coinvolti nelle attività e il relativo impegno, compatibilmente con il loro status giuridico e disciplina autorizzatoria di riferimento e, ove previsto,

anche al fine della corresponsione di compensi premiali nelle forme previste dalla regolamentazione di Ateneo.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, fatte salve le convenzioni prettamente di ricerca, dovranno essere sottoposti all'attenzione degli Organi per una approvazione preliminare e quindi potranno essere stipulati da Dipartimenti dell'Università in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Articolo 3 –Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste il la referente è il prof. Prof. Guido Modugno del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche.

Per l'UPT il referente è il dott. Emilio Fatovic, Presidente e legale rappresentante dell'Ente.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con

comunicazione scritta.

Articolo 4 - Attività in collaborazione

Le Parti possono concordare, attraverso gli accordi attuativi di cui all'art. 2, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo; in caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 3, sono tenuti a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

Articolo 5 – Attrezzature e coperture assicurative

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte di UPT, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi,

impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori di UPT.

UPT garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività anche presso i locali dell'Università.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 – Clausola di segretezza e proprietà intellettuale dei risultati

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Articolo 7 – Durata

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte,

almeno tre mesi prima della scadenza.

I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della

conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Articolo 9 – Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 10 – Limitazione di responsabilità

L'UPT non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni dell'UPT né può assumere obbligazioni per conto di UPT, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di UPT.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'UPT, è parimenti esclusa ogni garanzia di UPT per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 11 – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 12 – Registrazione e spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

Per l'Università l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, date delle firme digitali

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Trieste

.....

Il Presidente
dell'Università Popolare di Trieste

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della presente Convenzione.

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Trieste

.....

Il Presidente
dell'Università Popolare di Trieste

.....